

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 133
Bellinzona, 11 gennaio

2/2008

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Barbengo, Carabbia e Lugano

(del 20 dicembre 2007)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 23 ottobre 2007 n. 5987 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Barbengo, Carabbia e Lugano in un nuovo Comune denominato Comune di Lugano, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio 2008-2012.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Lugano. I quartieri di Barbengo e Carabbia sono assegnati al Circolo di Lugano Ovest.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.
Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.
La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 60 membri.

Art. 5 I rapporti di lavoro con i dipendenti degli ex-Comuni aggregati con la Città di Lugano (Barbengo e Carabbia) saranno automaticamente sciolti.
In deroga all'art. 15 LAggr., a decorrere dal rinnovo dei poteri comunali dell'aprile 2008 viene esteso ai dipendenti dei Comuni aggregati (Barbengo e Carabbia) il Regolamento organico dei dipendenti vigente nel Comune di Lugano, ritenuto che varrà la retribuzione stabilita con l'inizio del 2008.

Art. 6 Il contributo comunale per le assicurazioni sociali di cui agli artt. 50 e 51 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, per gli anni 2008-2011 saranno calcolati applicando al pro capite cantonale l'aliquota del 48.54%, risultante dalla formula stabilita dall'art. 9 del Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello dell'8 ottobre 2003.

L'importo che risulterà non potrà essere superiore alla percentuale massima di cui all'art. 11 cpv. 2 della Legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LAPC).

Art. 7 Il sussidio cantonale per i docenti di scuola dell'infanzia (SI) ed elementare (SE) per gli anni 2008-2011 sarà calcolato applicando al totale degli stipendi sussidiabili l'aliquota del 35.33%, risultante dal procedimento stabilito dall'art. 10 del Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello dell'8 ottobre 2003.

Art. 8 Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2008 sarà effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2007-2008 che sarà calcolato durante l'anno 2007 per i singoli Comuni attuali. A partire dal biennio 2009-2010 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Art. 9 Il calcolo del contributo di livellamento per il 2008 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 2002-2006 e il moltiplicatore politico del 2007. Dal 2009 il calcolo del contributo di livellamento avverrà sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria del nuovo Comune 2003-2007 (e seguenti) e del moltiplicatore d'imposta del 2008 (e seguenti).

Art. 10 Il Consiglio di Stato si impegna a considerare indipendenti dal progetto di aggregazione le opere previste dal Piano cantonale di approvvigionamento idrico ai fini del sussidiamento cantonale.

Art. 11 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Barbengo, Carabbia e Lugano.
Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 12 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 20 dicembre 2007

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **M. Duca Widmer**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 21 dicembre 2007 n. 257)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo

concernente l'aggregazione dei Comuni di Villa Luganese e Lugano

(del 20 dicembre 2007)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 23 ottobre 2007 n. 5987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 5 dicembre 2007 n. 5987 R1 della Commissione speciale aggregazione di Comuni,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Villa Luganese e Lugano in un nuovo Comune denominato Comune di Lugano, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio 2008-2012.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Lugano. Il quartiere di Villa Luganese è assegnato al Circolo di Lugano Est.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 60 membri.

Art. 5 I rapporti di lavoro con i dipendenti dell'ex-Comune aggregato con la Città di Lugano (Villa Luganese) saranno automaticamente sciolti.

In deroga all'art. 15 LAggr., a decorrere dal rinnovo dei poteri comunali dell'aprile 2008 viene esteso ai dipendenti del Comune aggregato (Villa Luganese) il Regolamento organico dei dipendenti vigente nel Comune di Lugano, ritenuto che varrà la retribuzione stabilita con l'inizio del 2008.

Art. 6 Il contributo comunale per le assicurazioni sociali di cui agli artt. 50 e 51 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, per gli anni 2008-2011 saranno calcolati applicando al pro capite cantonale l'aliquota del 48,54%, risultante dalla formula stabilita dall'art. 9 del Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello dell'8 ottobre 2003.

L'importo che risulterà non potrà essere superiore alla percentuale massima di cui all'art. 11 cpv. 2 della Legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LAPC).

Art. 7 Il sussidio cantonale per i docenti di scuola dell'infanzia (SI) ed elementare (SE) per gli anni 2008-2011 sarà calcolato applicando al totale degli stipendi sussidiabili l'aliquota del 35,33%, risultante dal procedimento stabilito dall'art. 10 del Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello dell'8 ottobre 2003.

Art. 8 Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2008 sarà effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2007-2008 che sarà calcolato durante l'anno 2007 per i singoli Comuni attuali. A partire dal biennio 2009-2010 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Art. 9 Il calcolo del contributo di livellamento per il 2008 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 2002-2006 e il moltiplicatore politico del 2007. Dal 2009 il calcolo del contributo di livellamento avverrà sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria del nuovo Comune 2003-2007 (e seguenti) e del moltiplicatore d'imposta del 2008 (e seguenti).

Art. 10 Il Consiglio di Stato si impegna a considerare indipendenti dal progetto di aggregazione le opere previste dal Piano cantonale di approvvigionamento idrico ai fini del sussidiamento cantonale.

Art. 11 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Villa Luganese e Lugano.

Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 12 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 20 dicembre 2007

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **M. Duca Widmer**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 21 dicembre 2007 n. 258)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto esecutivo sull'indennità di rincaro 2008

(dell'8 gennaio 2008)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge 10 giugno 1985 concernente l'adeguamento degli stipendi statali al rincaro;
- visto il decreto legislativo, del 19 dicembre 2007, concernente la modifica della legge sull'adeguamento degli stipendi statali al rincaro, che stabilisce per il l'anno 2008 il riconoscimento integrale del rincaro sui primi fr. 20'000.— e del 50% sul salario eccedente
- considerati i seguenti dati:
 - indice nazionale dei prezzi al consumo (novembre 2006)
 - in base al quale sono stati adeguati gli stipendi al 1° gennaio 2007
 - punti 105.9
 - indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2007
 - punti 107.8

decreta:

Art. 1 Le classi di stipendio al 1° gennaio 2007 sono aumentati dal 1° gennaio 2008 dell' 1.8 % sui primi fr. 20'000.— e dello 0.9 % sul salario eccedente

In tal modo il rincaro è compensato fino a 107.8 punti (tabella Maggio 2000=100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo e gli stipendi assumono i seguenti valori:

Classe	Minimo	Massimo
B		fino a 209'411.—
A		fino a 182'333.—
Classe	Minimo	Massimo
39	115'141.—	162'376.—
38	111'398.—	156'480.—
37	107'650.—	150'585.—